



Decreto n. 2/2017

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 numero 190, così come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che testualmente recita: *«L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività [...]»;*

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 15 marzo 2013, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, secondo paragrafo della legge 6 novembre 2012, n. 190 per il quale negli enti locali *«il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione»;*

PREMESSO CHE il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato la deliberazione n. 831 recante il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016);

PREMESSO CHE il PNA 2016 ha sottolineato che il ruolo di responsabile anticorruzione è stato oggetto di significative modifiche ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto *«Freedom of Information Act»*) ha riunito gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza ed ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne l'autonomia e l'effettività di esercizio dei poteri;

PREMESSO CHE il nuovo PNA ha evidenziato che l'art. 6, comma 5, del D.M. 25 settembre 2015 (*«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»*) prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come *«gestore»* delle segnalazioni di operazioni sospette, per finalità di antiriciclaggio, possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

PREMESSO CHE in forza della vigente normativa e del PNA 2016, il responsabile per la prevenzione della corruzione è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

1. elaborare e proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
2. verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);

3. comunicare agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigilare sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
4. proporre le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (art. 1, comma 10, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);
5. definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
6. d'intesa con il dirigente competente, verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1, comma 10, lettera b) della legge 6 novembre 2012, n. 190), fermo il disposto dell'art. 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede che: «(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale»;
7. riferire sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
8. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito *web* dell'amministrazione;
9. trasmettere all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (art. 1, comma 8-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
10. segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
11. indicare agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
12. segnalare all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti *«per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni»* (art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
13. quando richiesto, riferire all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
14. quale responsabile per la trasparenza, svolgere un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
15. quale responsabile per la trasparenza, segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
16. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
17. procedere all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)* (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);



18. procedere alla segnalazione di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17);

PREMESSO inoltre che l'art. 1, comma 9, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190 impone, attraverso il PTPC, la previsione di «*obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione*», il quale vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano: tali obblighi informativi ricadono su tutta la struttura organizzativa, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

PREMESSO CHE, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si «*invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione*»;

CONSIDERATO CHE è imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione;

CONSIDERATO CHE il PNA 2016 sottolinea che l'art. 8 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente;

CONSIDERATO CHE risulta opportuno confermare e integrare il decreto n. 12 di nomina del *Responsabile per la prevenzione della corruzione* adottato in data 7 novembre 2016, adeguandolo alle modifiche del quadro normativo;

DECRETA

1. di individuare l'attuale segretario comunale, dottor Agostino Carmeni, quale *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge, dando atto che l'incarico ha durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2. di comunicare copia del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione;
3. di pubblicare in modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'ente.

Galliate, 16/01/2017

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale di Galliate (Novara),
certifico che oggi addì 18/01/2017 su richiesta
del SINDACO DI GALLIATE ho notificato
copia del presente atto a 1 Signor CARMENI
AGOSTINO ^{SEGRE} abitante in GALLIATE PALAZZO COMUNALE
vi consegnandola a mani PROPRIE

Il Messo Comunale

IL SINDACO
Dott. Davide Ferrari



